

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO BELLET

Via Flavio Stilicone, 28
00175 - Roma

Tel (+39) 06/76965882 - Fax (+39) 06/89280258
e-mail: avv.bellet@virgilio.it - PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 395, N. 4, C.P.C.

per

- LORENZONI GIACOMO, nato a Tarano (RI) il 27 agosto 1953 e residente in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, C.F. LRNGCM53M27L046S, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flavio Stilicone n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Bellet (C.F. BLLLR72P19F205Q, [fax +39 06/89280258](tel:+390689280258), [PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org](mailto:albertobellet@ordineavvocatiroma.org)), che lo rappresenta e difende nel giudizio, giusta delega in calce al presente ricorso

- ricorrente -

contro

- ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 01320740580, con sede legale in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- convenuto -

per la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

dell'ordinanza n. 6412/2019 del 5 marzo 2019, emessa *inter partes* dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta - L, a definizione del giudizio R.G. n. 21975/2017, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC al difensore domiciliatario dell'odierno ricorrente in data 5 marzo 2019 (doc. n.1 in allegato al presente ricorso).

*** **

SVOLGIMENTO DELLE PREGRESSE FASI DEL GIUDIZIO

Con ricorso *ex art.* 1, comma 48, L. n. 92/2012 depositato in cancelleria in

data 9 ottobre 2013, il sig. Giacomo Lorenzoni adiva il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al fine di impugnare il licenziamento disciplinare intimatogli dall'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, a mezzo lettera raccomandata A.R. del 5 settembre 2013, ed ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- a) **dichiarare** il licenziamento *de quo* illegittimo ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, perché il fatto oggetto di contestazione disciplinare è inesistente;
- b) **ordinare** all'ENEA, per l'effetto, di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- c) **condannare** l'ENEA al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità prevista dall'art. 34 L. n 183/2010, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.

A sostegno di tale iniziativa giudiziale il Lorenzoni deduceva:

- di essere stato assunto alle dipendenze dell'ENEA a far data dal giugno 1984, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel 7° livello del CCNL di categoria, a seguito del superamento di concorso per titoli ed esami rivolto ad ingegneri con almeno 5 anni di pregressa esperienza lavorativa nella progettazione e/o costruzione di componenti meccanici;
- di occuparsi della produzione di originali elaborazioni teoriche di fisica e matematica nel contesto dell'ingegneria, della redazione di documenti tecnico-scientifici che espongono i risultati di tali attività, della programmazione al computer di calcoli e procedure prevalentemente inerenti dette materie, con occasionale realizzazione di siti web;
- di aver cominciato a soffrire dal 1987 in poi di disturbi mentali conclamatisi in una grave malattia psichica e conseguente debilitamento fisico;
- di essere stato di fatto impedito a recarsi quotidianamente sul posto di lavoro proprio a causa del sopravvenuto deficit di integrità psico-fisica;
- di aver comunque continuato a svolgere presso il proprio domicilio tutti i compiti lavorativi di sua pertinenza, nonostante il non integro stato di

- salute, con risultati indubbiamente proficui anche per la parte datoriale;
- di aver ricevuto espressamente ed ufficialmente (per mezzo delle normali procedure vigenti) dall'ENEA il permesso di proseguire nello svolgimento delle mansioni affidategli indifferentemente presso l'ufficio aziendale o presso la propria abitazione, secondo la propria scelta discrezionale, e ciò per ben vent'anni consecutivi, ininterrottamente ed illimitatamente, senza decurtazioni della retribuzione e senza mai dare adito ad alcuna rimostranza da parte del suddetto datore di lavoro;
 - di essere stato perfettamente in grado di svolgere le attività assegnategli dall'ENEA anche presso la propria abitazione, trattandosi di compiti lavorativi del tutto autonomi ed indipendenti e di conseguenza non necessitanti la materiale presenza fisica presso gli uffici aziendali;
 - di aver ricevuto sin dal 1987 e sino a tutto il 2007, da parte di tutti i diversi responsabili dell'unità operativa di sua appartenenza succedutisi nel tempo, l'autorizzazione a lavorare a casa, mediante i c.d. "permessi di servizio" e redazione da parte sua, con cadenza mensile, di un cartellone delle presenze da lui sottoscritto e consegnato ai propri referenti aziendali e da questi controfirmato e successivamente inviato all'ufficio del personale per la relativa contabilizzazione;
 - che a far corso dal 2008 in poi i responsabili di unità allora in servizio avevano interrotto la prassi come sopra protrattasi per oltre un ventennio consecutivo, non provvedendo più a controfirmare i cartelloni presenze inviati dal Lorenzoni;
 - di aver continuato a ricevere, nonostante quanto sopra, sino al mese di ottobre 2010, i cartelloni predisposti dalla segreteria della propria unità operativa di appartenenza, rinviandoli puntualmente subito dopo averli compilati con l'inserimento dei dati mensili di presenza;
 - di non essere più stato in grado, successivamente, di procedere secondo le modalità cartacee sopra descritte, essendo subentrato un nuovo sistema di rendicontazione mensile delle presenze informatizzato, che egli non era stato posto in grado di utilizzare a causa della carenza degli indispensabili interventi aziendali;
 - di aver comunque proseguito ininterrottamente nello svolgimento della

prestazione lavorativa in favore della parte datoriale;

- di aver successivamente ricevuto da parte dell'ENEA due provvedimenti disciplinari, aventi ad oggetto la mancata presentazione dei propri cartelloni presenze a partire dal gennaio 2008 e da lui tempestivamente impugnati innanzi all'A.G. competente, nell'ambito di un procedimento ancora in corso di definizione;
- di aver ricevuto a mezzo lettera raccomandata del 5 settembre 2013 comunicazione di licenziamento disciplinare con preavviso, con decorrenza dal 20 gennaio 2014, dovuto all'invocata dall'ENEA circostanza che esso ricorrente «(...) *effettuando numerose assenze ingiustificate, è contravvenuto ai doveri di un pubblico dipendente, adottando comportamenti di evidente elusione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza, compromettendo gravemente il rapporto di fiducia con l'Agenzia (...)*»;
- di aver tempestivamente provveduto ad impugnare detto recesso datoriale a mezzo missiva raccomandata A.R. del 26 settembre 2013, ritenendolo radicalmente infondato in fatto e del tutto illegittimo in diritto, stante l'assoluta inconsistenza dell'unica motivazione al medesimo sottesa (pretesa assenza ingiustificata dal lavoro).

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ENEA si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Velletri, territorialmente competente per Frascati, quale Giudice Unico del Lavoro, coincidendo la sede di lavoro del ricorrente con il C.R. di Frascati, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda in fatto e in diritto, stante l'asserita piena legittimità del provvedimento espulsivo *ex adverso* impugnato.

All'udienza di discussione del 3 dicembre 2013 il Giudice designato si riservava di decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale e, con ordinanza emessa in pari data, pronunciava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice Unico del Lavoro, fissando il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio nella sede dichiarata competente.

Con ricorso del 10 dicembre 2013, depositato in cancelleria il successivo 12 dicembre 2013, il sig. Giacomo Lorenzoni riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, così incardinandovi il procedimento

rubricato al n. di R.G. 5465/2014, nell'ambito del quale si costituiva ritualmente l'ENEA con memoria difensiva del 24 gennaio 2014, al fine di riproporre nel merito tutte le difese già spiegate nella precedente fase svoltasi innanzi al Tribunale di Roma.

Con ordinanza del 15 aprile 2014, depositata il successivo 23 aprile 2014, a conclusione della fase sommaria del giudizio ex L. n. 92/2012, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri rigettava il ricorso spiegato dal Lorenzoni sulla scorta delle motivazioni per la cui disamina si rinvia al testo della relativa pronuncia, contenuto all'interno dei fascicoli di parte delle pregresse fasi del giudizio prodotti in una con il presente ricorso per cassazione, sub doc. n° 2.

Avverso siffatta ordinanza definitiva della fase cautelare proponeva opposizione il Lorenzoni, con ricorso *ex art. 1*, commi 51 e ss., L. n. 92/2012, depositato presso la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Velletri in data 22 maggio 2014, reiterando in tale fase a cognizione piena tutte le deduzioni in fatto e in diritto, nonché tutte le pedissequae domande già formulate con l'originario ricorso introduttivo del giudizio sommario, nonché spiegando plurime censure avverso il convincimento maturato dal G.U. artefice dell'opposto provvedimento.

Si costituiva in giudizio l'ENEA con memoria difensiva depositata in data 8 settembre 2014, riproponendo anch'essa le medesime difese già spiegate nel merito della pregressa fase sommaria.

All'udienza del 25 settembre 2014 i procuratori di entrambe le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni, ed in particolare la difesa del Lorenzoni reiterava l'istanza istruttoria di disporsi ex art. 201 c.p.c. l'ordine di esibizione dei cartelloni presenze/assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002, e chiedeva altresì ammettersi prova per testi, all'uopo indicando quale teste da escutersi il Dr. Stefano Vella, medico curante del ricorrente, affinché potessero essere confermate le ragioni connesse allo stato di salute psico-fisica di quest'ultimo, tali da necessitare la sua libera scelta sullo svolgimento della prestazione lavorativa indifferentemente o presso la propria abitazione, o nell'ufficio dell'ENEA (così come avvenuto ininterrottamente per oltre un ventennio, a far corso dal 1987 in poi).

Il Giudice dell'opposizione, ritenuta la causa matura per la decisione

senza necessità di dare corso agli incumbenti istruttori richiesti dalla difesa del Lorenzoni, all'esito della discussione orale fissata per l'udienza del 5 febbraio 2015, definiva il giudizio con sentenza n. 204/2015 di pari data, con la quale rigettava integralmente le domande proposte dal Lorenzoni.

Avverso la sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro il sig. Giacomo Lorenzoni proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012, a mezzo ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma in data 28 luglio 2015, al fine di ottenerne l'integrale riforma, mediante l'accoglimento delle medesime domande già formulate in entrambe le pregresse fasi del giudizio di impugnativa di licenziamento, sommaria ed a cognizione piena.

Nel contesto dell'atto introduttivo di siffatto giudizio di reclamo, il Lorenzoni lamentava, in particolare:

- a) l'erronea e/o contraddittoria valutazione delle eccezioni formulate, e segnatamente l'erronea e/o contraddittoria motivazione sull'invocato principio di affidamento maturato in ragione dell'ultraventennale consenso datoriale prestato alla sua libera scelta di svolgere la prestazione lavorativa in sede domiciliare o nell'ufficio dell'ENEA;
- b) l'erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare prodromica all'adozione dell'impugnato recesso datoriale;
- c) l'erronea e/o contraddittoria motivazione in ordine al principio di necessaria proporzionalità tra il fatto addebitato ed il recesso.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'ENEA, contestando la fondatezza delle censure tutte sollevate dal Lorenzoni avverso la sentenza del Tribunale di Velletri e, ancor prima, eccependo l'inammissibilità del reclamo proposto da controparte per via della sua tardività, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dall'avvenuta lettura in udienza, *ex* art. 429, comma 1, c.p.c. della sentenza con esso impugnata.

All'udienza del 17 marzo 2016 la causa veniva discussa oralmente dai difensori di entrambe e, all'esito, la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, si ritirava in Camera di Consiglio, riservandosi la decisione.

A scioglimento di detta riserva, l'adito Giudice Collegiale pronunciava

sentenza n.1936/2016, pubblicata mediante deposito nella competente cancelleria in data 25 marzo 2016 e pedissequamente comunicata all'odierno ricorrente, a mezzo PEC pervenuta all'indirizzo del proprio difensore domiciliatario Avv. Patrizia Barlettelli in data 26 marzo 2016 (doc. n1 in allegato al presente ricorso per cassazione), con la quale, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'ENEA, dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto dal Lorenzoni in quanto tardivo.

Il Lorenzoni proponeva ricorso per cassazione avverso siffatta sentenza della Corte di Appello, sostenendone l'erroneità ed insistendo per la piena tempestività del reclamo proposto innanzi al medesimo Giudice Collegiale.

Radicatosi correttamente il contraddittorio tra le parti nella testé citata sede di legittimità, la Suprema Corte definiva il giudizio con sentenza n. 8832/2017, per mezzo della quale, in accoglimento delle istanze di riforma prospettate dal lavoratore ricorrente, cassava l'impugnata sentenza sul reclamo, rinviando nuovamente per l'esame del merito della controversia alla medesima Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in diversa composizione.

Per l'effetto, il Lorenzoni riassumeva tempestivamente il giudizio di reclamo innanzi al Giudice Collegiale indicato dalla S.C., a mezzo ricorso rubricato *sub* R.G. n.1456/2017. Il procedimento così riassunto, previa regolare costituzione nello stesso ad opera dell'ENEA, veniva definito con la sentenza n. 3863/2017, pubblicata in data 17 luglio 2017 e comunicata in pari data al reclamante, a mezzo PEC trasmessa all'indirizzo del suo difensore domiciliatario, con la quale l'adita Corte di Appello capitolina respingeva *in toto* il reclamo, riconfermando la sentenza emessa in sede di opposizione dal Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice Unico del Lavoro territorialmente competente, e condannando il Lorenzoni alla refusione delle spese di lite.

Avverso siffatta rinnovata pronuncia sul reclamo il Lorenzoni proponeva ulteriore ricorso per cassazione (R.G. n. 21975/2017), sostenendone l'erroneità ed insistendo per la piena fondatezza della propria domanda di declaratoria della nullità/illegittimità del licenziamento irrogatogli dall'ENEA, così come di tutte le ulteriori istanze con la medesima proposte, di natura sia ripristinatoria che risarcitoria.

La Suprema Corte, Sezione Sesta - L, definiva il giudizio *de quo* con

ordinanza n. 6412/2019 del 5 marzo 2019, per mezzo della quale rigettava in toto il ricorso proposto dal lavoratore e riconfermava conseguentemente l'impugnata sentenza n. 3863/2017 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro.

*** **

Avverso siffatta ultima ordinanza della S.C. di Cassazione, in quanto viziata da plurimi quanto evidenti errori di fatto rilevabili dagli atti di causa, il sig. Giacomo Lorenzoni, come in epigrafe meglio generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso, propone ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per le ragioni qui di seguito esposte.

**I° ED UNICO MOTIVO: ART. 395, N° 4, C.P.C. - PLURIMI ERRORI DI FATTO
RISULTANTI DAGLI ATTI O DOCUMENTI DELLA CAUSA**

Già ad una prima lettura della qui gravata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione emerge *ictu oculi* come la medesima sia il frutto di una pluralità di sviste e/o errori materiali in cui è incorso il pur Augusto Collegio giudicante.

Ciò che si vuol significare è che l'intera pronuncia di legittimità oggetto del presente ricorso per revocazione si appalesa incentrata su di una rappresentazione di circostanze inesistenti, ovvero, viceversa, sull'esclusione di fatti il cui reale accadimento risulta inequivocabilmente (e perciò insuperabilmente, quantomeno dal punto di vista giuridico) dimostrato dalle risultanze della documentazione acquisita agli atti dei vari gradi di giudizio: documentazione, questa, puntualmente posta nella disponibilità del Collegio Giudicante artefice dell'ordinanza n. 6412/2019, di cui si invoca qui la revocazione.

I) Ciò vale, *in primis*, con riferimento al passaggio dell'ordinanza *de qua* in forza del quale il lavoratore odierno ricorrente per revocazione avrebbe proposto ricorso nel primo grado di merito (ovvero innanzi all'allora funzionalmente e territorialmente competente Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro) «(...) *avverso il licenziamento disciplinare intimatogli dall'ENEA per non aver più presentato i prospetti dell'attività lavorativa svolta fuori sede sin dal 2008 (...)*». Ciò è confermato dal tenore letterale della missiva recante la comunicazione di recesso datoriale (doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), laddove i motivi dedotti a supporto del licenziamento

risultano essere completamente diversi da quelli indicati dalla S.C. nell'estratto motivazionale testé riportato.

Ma v'è di più.

II) Parimenti fondata su di un lapalissiano travisamento delle risultanze documentali ed istruttorie si appalesa l'affermazione in forza della quale «(...) con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 58, commi 2 e 8, CCNL ENEA, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse contestato di aver l'obbligo di una presenza pur minima presso la sede di servizio e che tale obbligo sussistesse nonostante che egli non fosse mai stato assegnatario di alcun servizio in modo conforme a quanto previsto dall'art. 58, comma 8, cit.(...)».

Invero, l'odierno ricorrente per revocazione non ha mai affermato che tali violazione e falsa applicazione dell'art. 58 siano un qualunque effetto di quanto aveva precedentemente ritenuto la Corte di merito, essendo invece le medesime violazione e falsa applicazione effetto del ritenere ingiustificate le assenze posto dall'ENEA a motivo del licenziamento. Inoltre, a questo riguardo, assume rilievo a dir poco fondamentale la circostanza che, a pagina 9 del ricorso per cassazione introduttivo del giudizio R.G. n. 21975/2017, sono elencati ben cinque atti difensivi precedenti la sentenza della Corte di merito, nei quali la contestazione del Ricorrente risulta essere stata non solo dettagliatamente esposta, ma altresì diffusamente argomentata sia in fatto che in diritto.

III) Ancor più evidente si appalesa la svista in cui è incorso il Supremo Collegio artefice della qui gravata ordinanza laddove ha affermato quanto segue: «(...) con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la Corte territoriale debitamente considerato la sussistenza di una patologia invalidante che gli impediva di osservare obbligatoriamente un qualunque orario di lavoro (...)».

L'erroneità di una simile asserzione balza agli occhi di un qualsivoglia attento lettore alla stregua di quanto inequivocabilmente riportato a pagina 13 del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n. 21975/2017, ove è chiaramente ribadito che la malattia del ricorrente - lungi dall'impedirgli in assoluto di svolgere il proprio lavoro di ricercatore, così come di rispettare orari di lavoro (In caso contrario, come sarebbe stato possibile al ricorrente realizzare gli impegnativi lavori scientifici elencati nel suo curriculum

personale, anche questo puntualmente versato agli atti del giudizio di merito sub doc. n. 11 del fascicolo di parte reclamante innanzi alla Corte di Appello di Roma?) - era però tale da ostacolarlo molto gravemente nell'attendere alle proprie mansioni presso l'ufficio messogli a disposizione all'ENEA all'interno della propria sede aziendale. Infatti tale malattia non ha impedito il positivo e fattivo adempimento da parte del Lorenzoni dei propri obblighi lavorativi in favore dell'ENEA, trattandosi di mansioni ed attività di ricerca scientifica esercitabili tanto nell'ambito del suddetto ufficio, quanto in altro contesto (quale l'abitazione privata del Lorenzoni, ove egli ha effettivamente continuato a svolgerle per tutta la durata, e oltre, del rapporto lavorativo intercorso con l'ENEA).

IV) Altra macroscopica svista in fatto è quella in cui è incorso il Collegio di Legittimità quando ha preteso di affermare che, *«(...) nel caso di specie, non risulta in alcun modo dal ricorso per cassazione l'indicazione di quando e come sarebbe stata veicolata nel giudizio di merito la questione delle modalità attraverso cui sarebbe consentito ai ricercatori di determinare autonomamente il tempo del proprio lavoro nell'ambito della necessaria correlazione con le esigenze di servizio (...)»*.

Basti osservare in proposito che il punto in discussione è sempre stato tutt'altro: ovvero l'esistenza o meno di un diritto per il lavoratore a determinare autonomamente (non la durata del proprio lavoro, ovvero quanto tempo dedicarvi in ciascuna giornata, bensì) il luogo ove svolgere la prestazione lavorativa (la propria abitazione invece che l'ufficio messogli a disposizione presso la sede aziendale dell'ENEA). Infatti, a pagina 3 del ricorso per cassazione introduttivo del giudizio R.G. n. 21975/2017, tra i diversi punti dedotti a sostegno dell'iniziativa giudiziale, il Lorenzoni afferma *«(...) di aver ricevuto sin dal 1987 e sino a tutto il 2007, da parte di tutti i diversi responsabili dell'unità operativa di sua appartenenza succedutisi nel tempo [N.d.R., 5], l'autorizzazione a lavorare a casa, mediante i c.d. "permessi di servizio" e redazione da parte sua, con cadenza mensile, di un cartellone delle presenze da lui sottoscritto e consegnato ai propri referenti aziendali e da questi controfirmato e successivamente inviato all'ufficio del personale per la relativa contabilizzazione (...)»*, identificando, così, nella fruizione di tali "permessi di servizio" (che sono un normale istituto previsto dalla mensile rendicontazione aziendale delle presenze/assenze) una delle modalità di esercizio della suddetta facoltà di autonoma determinazione del *locus laboris*. Tale profilo riceve ulteriore

conferma alla pagina 12 del ricorso per cassazione in oggetto, laddove è dato di leggere quanto segue: «(...) Il fatto che il ricorrente lavorava discrezionalmente nella propria abitazione o nel suo ufficio (...) è stato per oltre 20 anni (...) approvato dall'ENEA (...) mensilmente, ufficialmente (...)», avendo così una ulteriore indicazione di tale modalità.

V) Il grado di superficialità con cui il Collegio Giudicante artefice della qui gravata ordinanza si è accostato alla vicenda del Lorenzoni traspare in tutta la sua macroscopica evidenza quando Esso afferma «(...) che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che - in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità con riguardo alla documentazione medica indicata alle pagg. 15-16 del ricorso, che non risulta trascritta né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di merito sarebbe reperibile - la Corte di merito ha espressamente affermato che non vi era agli atti prova di una situazione patologica tale da comportare «l'impossibilità di lavorare negli uffici dell'ENEA per ragioni di salute» (...)).».

A tal proposito la scrivente difesa ritiene sommessamente di richiamare l'attenzione di codesta Ecc.ma Corte sulle risultanze (anch'esse davvero inequivocabili) emergenti, in particolare, da due documenti: a) il Verbale di visita medico-collegiale, Collegio Medico-Legale ASL RM/B, prot. ENEA N. 69 del 6.6.2013; b) la Certificazione del Dipartimento di Salute Mentale, ASL RM/B del 27.1.2014 (entrambi i documenti *de quibus* sono stati richiamati a pagina 16 del ricorso per cassazione introduttivo del giudizio R.G. n. 21975/2017, e - ciò che più importa - facevano parte degli atti presenti nel fascicolo processuale di merito, in quanto allegati, rispettivamente sub docc. nn. 13 e 16, alla memoria del Lorenzoni depositata innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Velletri in occasione dell'udienza del 13/02/2014, R.G. 5465/2013, Giudice Dott.ssa Antoniana Colli). Il primo di tali documenti certifica che il Lorenzoni è "**NON INABILE a proficuo lavoro**" e che "**Allo stato, nello specifico è ritenuto idoneo a svolgere l'attività di ricercatore.**"; il secondo certifica che il lavoratore era affetto da una malattia che gli impediva di osservare obbligatoriamente orari di lavoro di ricerca da svolgere nel suo ufficio all'ENEA, quando afferma che egli «(...) è convinto di essere spiato e danneggiato durante il suo lavoro di ricerca nell'ambiente di lavoro, per cui si vede costretto a svolgerlo a casa propria (...)). È quindi evidente come il secondo di tali certificati, anche senza la restante documentazione medica disponibile in quanto depositata in atti, smentisca e renda frutto di un lapalissiano errore di

fatto la sopra riportata affermazione della Corte di merito e, di conseguenza, anche quella della S.C. artefice della qui gravata ordinanza, che tale affermazione ha supinamente recepito e fatta propria, perpetuandone la radicale infondatezza.

*** **

P. Q. M.

il sig. Giacomo Lorenzoni, come in epigrafe meglio generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.,

- **revocare l'ordinanza n. 6412/2019 del 5 marzo 2019, emessa *inter partes* dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta - L, a definizione del giudizio R.G. n. 21975/2017, in quanto affetta da plurimi errori di fatto risultanti dagli atti e dai documenti della causa, per le ragioni meglio argomentate esposte nel presente atto;**

e per l'effetto,

- **decidere** la controversia nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, affinché vengano accolte le seguenti conclusioni del sig. Giacomo Lorenzoni:
 - **cassare**, se del caso con rinvio, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, G.R. dott. Cannella, n. 3863/2017 resa *inter partes* in data 17 luglio 2017, comunicata in pari data a mezzo PEC al difensore domiciliatario dell'odierno ricorrente;
 - a) dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, perché il fatto è insussistente;
 - b) per l'effetto, ordinare alla ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico

Sostenibile, in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;

- c) condannare la ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, al pagamento della somma complessiva comprendente tutte le retribuzioni non percepite nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio.

Si depositano, unitamente al presente ricorso per cassazione i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica dell'ordinanza di cui si chiede la revocazione;
- 2) Ricorso per cassazione introduttivo del giudizio R.G. n. 21975/2017;
- 3) Fascicolo del giudizio di cassazione R.G. n. 21975/2017, contenente i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

Roma, li 20 settembre 2019

Avv. Alberto Bellet